

Scheda sintetica

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica
i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013,
(UE) n. 1306/201 e la decisione n. 1313/2013/UE
COM(2017) 262 final del 30 maggio 2017

Breve descrizione dell'atto:

Con la proposta di regolamento, che fa parte del più ampio pacchetto di iniziative “*Investire nei giovani d'Europa*”, la Commissione europea intende concretizzazione la costituzione del Corpo europeo di solidarietà. Il Corpo europeo di solidarietà è un'iniziativa che offre ai giovani tra i 18 e i 30 anni l'opportunità di partecipare ad un'ampia gamma di attività nell'ambito di progetti di solidarietà in tutta l'Unione. L'attività può essere di volontariato oppure occupazionale, nazionale o transfrontaliera: da una parte, i volontari presentano la loro candidatura e dall'altra le organizzazioni (private e pubbliche, profit e non-profit) garantiscono il collocamento nell'ambito di progetti di alta qualità. A oggi il Corpo europeo di solidarietà ha visto l'adesione di 30 mila volontari.

La Commissione europea con questa proposta di regolamento dà al Corpo europeo di solidarietà una **forma giuridica adeguata, amplia il ventaglio delle tipologie di attività previste e, con un finanziamento di 341,5 milioni di euro per il triennio 2018-2020**, stanzia le risorse per garantirne il funzionamento. Il target da raggiungere entro la fine del 2020, come già affermato nella Comunicazione del 7 dicembre 2016 “Un corpo europeo della solidarietà”, è la partecipazione di 100 mila giovani.

La proposta di regolamento è stata preceduta da una valutazione ex-ante e da un'ampia fase di consultazione pubblica che hanno contribuito a delineare il quadro attuale e le misure da mettere in campo. Partendo dal presupposto che in Europa molti giovani sono disposti ad impegnarsi in attività di solidarietà, che nelle comunità ci sono bisogni sociali non soddisfatti, che le organizzazioni cercano giovani motivati per rafforzare la loro azione, e che la situazione sul territorio europeo nel campo del volontariato e della solidarietà risulta al momento molto frammentata, **la Commissione mira a:** colmare la lacuna nell'abbinamento di domanda e offerta tra giovani e organizzazioni; dare la possibilità ai giovani di fare un'importante esperienza di crescita personale, sociale e professionale; rafforzare le comunità contribuendo ad affrontare sfide sociali attuali e di elevata qualità. L'obiettivo finale è costruire una società europea più unita ed inclusiva.

Rispetto alle **disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**, la proposta di regolamento si basa sulle esperienze nel campo del volontariato diffuse sul territorio europeo sia a livello di Stati membri che a livello UE e le integra, rafforzandone alcuni aspetti. In particolare, rispetto al servizio volontario europeo (SVE) l'obiettivo è: incrementare l'offerta di attività; semplificare l'accesso di organizzazioni e giovani prevedendo un unico punto di accesso e la massima divulgazione possibile dei progetti attraverso il portale dedicato; migliorare la formazione prima del collocamento e la convalida dei risultati raggiunti in termini di apprendimento.

Partendo da un quadro piuttosto frammentato del campo del volontariato a livello europeo, *il Corpo europeo di solidarietà sarà di complemento alle politiche pubbliche e private e ai programmi e attività esistenti a livello nazionale ed europeo*, cercando di favorire la diffusione delle esperienze positive di alcuni Stati membri e incentivare il volontariato in quelli in cui è meno diffuso.

Entrando nel merito della proposta, si segnala che le **azioni** attraverso le quali il Corpo europeo di Solidarietà perseguità i suoi obiettivi, sono delineate nel *capo II* ed in particolare:

I) l'azione “*Collocamenti di solidarietà, progetti e attività di rete*”, intende supportare:

- collocamenti di solidarietà, sia di singoli partecipanti che di gruppi di 10-40 giovani, sotto forma di volontariato, tirocini e attività lavorative;
- progetti di solidarietà, realizzati su iniziativa dei partecipanti del Corpo europeo di solidarietà, in piccoli gruppi di almeno 5 partecipanti;
- attività di rete per individui singoli e organizzazioni finalizzate allo scambio di buone pratiche, a coinvolgere altri partecipanti, a creare una rete per sostenere il post collocamento;

II) l'azione “*Misure di qualità e supporto*” intende sostenere:

- misure finalizzate a garantire la qualità dei collocamenti di solidarietà, come ad esempio la formazione, il supporto linguistico ed amministrativo, sia per i giovani che per le organizzazioni, l'assicurazione, il supporto post-collocamento, inclusa la certificazione di abilità e competenze maturate nel corso dell'esperienza svolta;
- l'introduzione di un'etichetta per i soggetti che offriranno i collocamenti che garantisca che questi siano conformi ai principi della Carta del Corpo Europeo di Solidarietà;
- le attività di un Centro Risorse per accrescere la qualità delle azioni e il valore dei risultati;
- la creazione e l'aggiornamento di una serie di strumenti online tra i quali un portale dedicato.

I risultati qualitativi e quantitativi saranno oggetto di un costante **monitoraggio** (*Capo V – Prestazioni, risultati e divulgazione*) e nel 2020 la Commissione europea pubblicherà una relazione sui risultati raggiunti, anche rispetto all'obiettivo di coinvolgere 100 mila giovani. Dopo quattro anni di applicazione è prevista una valutazione indipendente sull'efficacia del programma.

La **gestione del progetto** è oggetto del *Capo VI - Sistema di gestione e di revisione contabile e del capo VIII – Disposizioni di attuazione*. L'attuazione del regolamento sarà responsabilità, a livello europeo, della Commissione europea e, a livello nazionale, delle agenzie nazionali dei paesi partecipanti, per le quali agli *articoli 18 “Autorità nazionale” e 20 “Agenzia nazionale”*, rimandano esplicitamente a quanto già previsto rispettivamente agli articoli 27 e 28 del regolamento (UE) n. 1288/2013 che istituisce il programma Erasmus+.

L'*articolo 21 “Commissione europea”* sancisce le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della Commissione e i termini delle relazioni con le agenzie nazionali. In particolare la Commissione stabilisce i requisiti e adotta i programmi di lavoro di cui all'*articolo 24 Attuazione del corpo europeo di solidarietà*. I programmi di lavoro sono gli strumenti attraverso i quali si dovrebbe concretizzare il progetto e, oltre a definire l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici, contengono “*(...) una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e un'indicazione della distribuzione dei fondi tra i paesi partecipanti per le azioni gestite tramite le agenzie nazionali nonché un calendario indicativo dell'attuazione (...)*”.

Procedura e decorrenza dei termini di legge

Entro 30 gg. a partire dal **6 giugno 2017** data di trasmissione degli atti ai Presidenti delle Assemblee legislative regionali da parte della Conferenza Presidenti, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi della legge 234/2012, in riferimento alle materie di competenza regionale. **La scadenza dei termini è pertanto fissata per il 6 luglio 2017.**

La procedura è stabilita dall'articolo 38 del R.I. dell'Assemblea. Alla I Commissione spetta l'approvazione della Risoluzione sentita la Commissione competente per materia.